Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 14 maggio — Numero 113

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 569, *che reca provvedimenti a favore del personale dei banchi-lotto.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1920 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace verrà corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilito dal decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180, un supplemento temporaneo di aggio del 3 per cento sulle riscossioni fino a L. 20.000.

del due per cento sulle riscossioni da L. 20.001 a L. 40.000;

dell'uno per cento sulle riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000;

del 0,50 per cento sulle riscossioni da L. 50.001 a L. 100.000;

Il detto supplemento sarà esente dalle ritenute a favore del Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto e della Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 2.

Una parte di detto supplemento, da non superare in ogni caso i due quinti del suo ammontare, dovrà essere destinata ad aumentare la retribuzione dei commessi di carriera in relazione alla importanza del banco ed al numero dei commessi medesimi, che effettivamente vi prestano servizio.

Art. 3.

Il bollettario del giuoco con bollette da centesimi 20 è soppresso, salvo l'esaurimento delle scorte attuali.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1920-921 e seguenti delle somme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 570, *che demanda al Ministero per le terre liberate la facoltà accordata a quello dei lavori pubblici circa la concessione di sussidi per straordinarie riparazioni stradali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, che istituisce un Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523, che sopprime il suddetto Comitato governativo, demandandone le funzioni ad un Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime;

Ritenuta la opportunità di affidare alla esclusiva competenza del Ministero per le terre liberate, nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 6 del succitato R. decreto 8 giugno 1919, relativo alla concessione di sussidi per straordinarie riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dal traffico di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le terre liberate, di concerto coi ministri pei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà accordata al ministro dei lavori pubblici dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, relativa alla concessione di sussidi per straordinarie riparazioni stradali, passa al ministro delle terre liberate per quanto riguarda le strade provinciali, comunali e consorziali delle regioni venete.

I provvedimenti di concessione di tali sussidi saranno disposti dal commissario per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime, su parere degli organi tecnici di cui agli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della disposizione dell'articolo precedente si provvederà coi fondi già stanziati al capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1920-921 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi.

Con decreto del ministro del tesoro sarà di conseguenza opportunamente integrata la denominazione del detto capitolo di spese.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — PEANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 571 *che aumenta il fondo per i mutui per lavori contro la disoccupazione nelle Provincie liberate e proroga i termini per la presentazione delle domande relative.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 1° febbraio 1920, n. 189, 18 febbraio 1920, n. 328, 25 aprile 1920, n. 572, 3 giugno 1920, n. 984, 8 giugno 1920, n. 864, 10 novembre 1920, n. 1666 e 20 gennaio 1921, n. 142, concernenti i provvedimenti per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle terre liberate, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della concessione dei mutui per la esecuzione di lavori pubblici e di colonizzazione interna, diretti a combattere la disoccupazione e ad accrescere la produzione nazionale, da farsi nelle Provincie liberate dal nemico sul fondo residuale degli stanziamenti disposti coi R. decreti-legge 28 novembre 1919, numero 2405, 25 aprile 1920, n. 572 ed 8 giugno 1920, n. 864, risultante disponibile per dichiarata decadenza di mutui già concessi e che viene aumentato col presente decreto di altri trenta milioni, il termine per la presentazione delle domande da parte di Provincie, Comuni e Consorzi appartenenti alle Provincie suddette e quello per l'inizio dei lavori da eseguirsi dagli

medesimi sono rispettivamente fissati al 15 mag-
921 ed al 15 luglio dello stesso anno.

Art. 2.

facoltà accordata alla Cassa depositi e prestiti
rtù degli articoli 9, 11 e 12 del R. decreto-legge
ovembre 1919, n. 2405, di concedere acconti sui
i è prorogata al 31 dicembre 1921.

Art. 3.

estesa alle assegnazioni di cui all'art. 1 la dispo
ne dell'art. 12 del Regio decreto-legge 28 novem-
1919, n. 2405.

Art. 4.

presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso
sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del
10 e sarà presentato al Parlamento per essere
ertito in legge.

rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
o Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale della
i e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
nque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — RAINERI —
PEANO — FACTA — BONOMI —
MICHELI — ALESSIO.

Il guardasigilli: FERA.

---

o decreto-legge 3 aprile 1921, n. 573, *relativo al finanziamento dei Consorzi di ricostruzione e delle cooperative di lavoro nelle nuove Provincie per la restaurazione dei paesi danneggiati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

dute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 di-
bre 1920, n. 1778;
duto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919,
ero 426, esteso alle nuove provincie del Regno con
io decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579;
ntito il Consiglio dei ministri;
lla proposta del presidente del Consiglio dei mi-
i, ministro segretario di Stato per l'interno, di
erto con i ministri per il tesoro, per le finanze,
l'industria e il commercio, per il lavoro e per le
liberate;
bbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

r facilitare la ricostruzione dei paesi danneggiati
guerra nelle nuove provincie, mediante la ese-
one dei lavori da parte delle Cooperative, nonchè
Consorzi di cui al R. decreto-legge 28 novembre
, n. 1766, l'Istituto federale di credito per il risor-
nto delle Venezie è autorizzato a fare anticipazioni
stituto nazionale di credito per la cooperazione
alla concorrenza della somma di 10 milioni.

e dette anticipazioni [illegible] con i fondi e le
modalità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

Art. 3.

La somma di 10 milioni sarà erogata in operazioni con cooperative e con Consorzi di cui al R. decreto 28 novembre 1920, n. 1766, e destinata esclusivamente a lavori assunti nelle nuove Provincie per le ricostruzioni e riparazioni di immobili totalmente o parzialmente distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 4.

A garanzia delle sovvenzioni date, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione di mandati dei crediti.

Art. 5.

I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto, saranno scritti in carta da bollo da L. 2, ed assoggettati alla competenza fissa di L. 3, da pagarsi con le modalità vigenti nelle nuove Provincie.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo fissa, scalare o percentuale.

I contratti di apertura di credito in conto corrente possono essere fatti per scrittura privata notificata in forma legale agli Enti appaltanti.

Art. 6.

Le sovvenzioni che l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione concederà ai termini dell'art. 1 saranno fatte al saggio d'interesse che non potrà mai eccedere il 5 0|0.

Art. 7.

Le operazioni contemplate nell'art. 1 del presente decreto dovranno essere estinte entro il 30 novembre 1925 e delle medesime l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà tenere gestione distinta e contabilità separata.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RAINERI — LABRIOLA —
ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 572, *contenente disposizioni circa il pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra approvato col decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, col quale venivano estese le dette disposizioni alle nuove provincie d'Italia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, col quale veniva autorizzata la costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle terre liberate, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, saranno corrisposte entro i termini e nella misura che verranno fissati con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.

I pagamenti relativi potranno essere effettuati a mezzo dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, anche in deroga, in quanto necessario, alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Detto Istituto ha facoltà di partecipare coi fondi non provenienti dal tesoro dello Stato ad Enti che abbiano per iscopo il risorgimento e lo sviluppo economico delle terre liberate e redente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — BONOMI.

Visto. *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582, *contenente le norme circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n 51, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro e la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;

Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determimati dalle tabelle approvate con R. decreto 14 maggio 1914, n. 500;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, num. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, per effetto del quale il periodo di applicazione del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, scade col 30 aprile del corrente anno;

Considerato che, pur essendo state adempiute le formalità stabilite dal regolamento 14 giugno 1908, numero 462, per la revisione delle vigenti tabelle, non sono stati forniti al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale gli elementi necessari per tale revisione;

Considerato che allo stato degli atti non è possibile predisporre la nuova tabella senza pregiudizio delle eventuali ragioni delle parti;

Ritenuto che, mentre si dispongono ulteriori indagini, è necessario un provvedimento provvisorio per stabilire la base di liquidazione delle indennità per gli infortuni che si verifichino dal 1° maggio 1921.

Ritenuta l'opportunità di apportare intanto un temporaneo aumento alle vigenti tabelle in corrispondenza alle attuali condizioni dei salari e tenuti presenti gli studi compiuti dall'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° maggio 1921, e sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1921, la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai delle zolfare della Sicilia sarà effettuata in base ai salari medi indicati nelle tabelle approvate con Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500, aumentati del doppio delle percentuali stabilite col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, numero 678.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.